

All Risks Danni Diretti e

Danni Indiretti

Condizioni di Assicurazione

Edizione 01/01/2020

Le presenti Condizioni di Assicurazione devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione

Contraente	Ragione sociale:			
	Indirizzo:			
	C.A.P.:	Città:	Provincia:	
	Codice Fiscale o Partita IVA:			
	Attività:.			
	Coassicurazione <input type="checkbox"/>	delega <input type="checkbox"/>	ns.quota <input type="text" value="00%"/>	
Durata	Inizio dalle ore 24 del: 00-00-0000	Termine alle ore 24 del: 00-00-0000		
	Durata del contratto: anni 0 giorni 000	Frazionamento: annuale		
	Prima quietanza: 00-00-0000	Rescindibilità: 1 mese		
Premio		Imponibile	Imposte	TOTALE
	Alla firma	VEDASI	RIPARTO DI	COASSICURAZIONE
	Rate successive	VEDASI	RIPARTO DI	COASSICURAZIONE

La presente polizza, che si compone di 00 pagine dattiloscritte, è stata redatta in tre esemplari ad un solo effetto in Milano il.....

L'importo di €. ...0.000,00= dovuto dal Contraente, è stato versato in mie mani il

Il Broker

IL CONTRAENTE

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Rappresentanza generale per l'Italia

Sommario	
<i>Definizioni</i>	6
<i>Ubicazioni - Somme assicurate - Premio</i>	10
<i>Franchigie e scoperti</i>	12
<i>Limiti di indennizzo</i>	13
<i>Norme relative all'assicurazione All Risks Danni Diretti</i>	14
5.1 Oggetto dell'assicurazione	14
5.2 Esclusioni	14
5.3 Cose non assicurate	16
5.4 Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve	17
5.5 Sovraccarico neve	17
5.6 Allagamento	17
5.7 Cose assicurabili a condizioni speciali	17
5.8 Titoli di credito	18
5.9 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	18
5.10 Assicurazione parziale	19
<i>Estensioni di garanzie Danni Diretti</i>	22
6.1 Assicurazione con dichiarazione di valore (Convenzione)	20
6.2 Assicurazione fluttuante in aumento al fisso	21
6.3 Copertura automatica nuove ubicazioni	22
6.4 Deroga alla regola proporzionale	22
6.5 Diminuzione delle somme assicurate e del rischio	22
6.6 Fenomeno elettrico	22
6.7 Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche	22
6.8 Guasti alle macchine	23
6.9 Crollo e collasso strutturale	24
6.10 Furto e rapina	24
6.11 Furto e rapina - Valori trasportati	24
6.12 Mezzi di chiusura	25
6.13 Mercì o macchinari presso terzi od altri stabilimenti	25
6.14 Onorari progettisti e consulenti	25
6.15 Rischio locativo	25
6.16 Ricorso Terzi	26
6.17 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici	26

6.18	Terrorismo	26
	<i>Norme relative all'assicurazione All Risks Danni Indiretti</i>	28
7.1	Oggetto dell'assicurazione	28
7.2	Esclusioni	28
7.3	Delimitazioni e detrazioni	28
7.4	Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro	28
7.5	Inoperatività dell'assicurazione Danni Diretti	28
7.6	Risoluzione del contratto	28
7.7	Cessazione dell'attività dopo il sinistro	29
7.8	Indennizzo pagabile	29
7.9	Costi fissi di esercizio non assicurati	29
7.10	Assicurazione parziale	29
	<i>Estensioni di garanzie Danni Indiretti</i>	32
8.1	Leeway	30
8.2	Costi di esercizio non assicurati	30
8.3	Garanzia Fornitori	30
8.4	Interdipendenza	31
8.5	Interruzione da parte delle autorità civili	31
8.6	Impedimento di accesso	31
8.7	Interruzione di pubblico servizio	31
8.8	Onorari esperti contabili e società di revisione	31
8.9	Periodo massimo di indennizzo	31
8.10	Prolungamento del periodo di inattività	31
8.11	Riserve di magazzino	32
	<i>Gestione dei sinistri</i>	35
9.1	Obblighi in caso di sinistro	33
9.2	Esagerazione dolosa del danno	33
9.3	Procedura per la valutazione del danno	33
9.4	Mandato dei Periti	34
9.5	Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro	34
9.6	Onorario periti	34
9.7	Pagamento dell'indennizzo	35
9.8	Azione in surroga su sinistro in coassicurazione indiretta	37
	<i>Gestione del contratto di assicurazione</i>	38
10.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	36
10.2	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	36

10.3	Modifiche dell'assicurazione	36
10.4	Aggravamento di rischio	36
10.5	Diminuzione del rischio	36
10.6	Recesso in caso di sinistro	36
10.7	Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	36
10.8	Diritto di ispezione	36
10.9	Assicurazioni presso diversi assicuratori	36
10.10	Limite massimo dell'indennizzo	37
10.11	Oneri fiscali	
10.12	Foro competente	37
10.13	Rinvio alle norme di legge	37
10.14	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	37
10.15	Ambito territoriale	37
10.16	Sanzioni/embargo	37
10.17	Obblighi del Contraente in relazione alle condizioni di Assicurazione	37
	<i>Riparto di Coassicurazione</i>	40
	<i>Condizioni con approvazione espressa</i>	41

1

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice;
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Singolo Sinistro:	relativamente ai danni direttamente o indirettamente causati da eventi atmosferici (uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve), gelo, inondazione, alluvione, terremoto, eruzioni vulcaniche ed eventi socio politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici e di sabotaggio incluso il terrorismo) si precisa che gli eventi, riconducibili alla stessa causa, registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Limite di indennizzo:	la somma massima dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
Franchigia:	l'importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini della polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.
Scoperto:	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sulla somma liquidabile a termini della polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fabbricati:	tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrato e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale complemento di singole macchine, ciminiera, camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati. Sono comprese strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché opere murarie relative a quote spettanti di parti comuni.
Macchinari:	macchine, impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento; apparecchiature elettroniche; attrezzi, utensili, ricambi; sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazione telefonica, riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, idrici, igienici, tecnici, di processo e simili, di estinzione e di allarme; impianti e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, attrezzature, scorte relative ad impianti e macchine; mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A. Insegne, antenne, mobilio, arredi, opere di abbellimento ed utilità, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda compresi metalli e pietre preziose ad uso industriale o attinenti ai

	processi di lavorazione, effetti personali dei dipendenti e degli amministratori, valori e quant'altro non rientri nelle definizioni di "Fabbricati" e "Merci".
Cose assicurabili a condizioni speciali:	Disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, dati elettronici.
Merci:	materie prime, semilavorati e prodotti finiti; materiali e sostanze occorrenti per lo svolgimento dell'attività, materiali di consumo, scorte in genere, lubrificanti, combustibili, scarti di lavorazione, imballaggi e materiale in genere da imballo, sostanze e prodotti infiammabili. Il tutto ovunque nell'ambito del rischio singolo, all'aperto o al coperto, anche se su mezzi di trasporto.
Infiammabili:	sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ gas combustibili; ▪ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 100° C; ▪ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità e a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano; ▪ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Apparecchiature elettroniche	sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, apparecchi elettromedicali, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività dell'esercizio.
Valori:	denaro, banconote, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, sia di proprietà del Contraente/Assicurato che di terzi e dei quali il Contraente/Assicurato stesso sia responsabile, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.
Furto:	l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (Art. 624 del Codice Penale).
Rapina:	l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (Art. 628 del Codice Penale).
Estorsione:	l'impossessamento di cosa mobile altrui, costringendo, mediante violenza alla persona o minaccia, taluno a fare o ad omettere qualche cosa, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (Art. 629 del Codice Penale).
Primo Rischio Assoluto:	l'assicurazione prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Periodo di indennizzo:	il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Volume di affari:	quanto pagato o pagabile all'Assicurato per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nei luoghi dichiarati nella polizza di riferimento, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed I.V.A.
Profitto lordo	la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e

l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) ed agli altri costi di esercizio non assicurati.

Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi dell'Assicurato.

Rapporto di profitto lordo:	il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto come da disposto dell'articolo "aggiustamento" che segue.
Volume di affari annuo:	il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto come da disposto dell'articolo "aggiustamento" che segue.
Volume di affari di riferimento:	il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto, come da disposto dell'articolo "aggiustamenti" che segue, ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.
Aggiustamenti	gli aggiustamenti previsti dalle suddette definizioni sono quelli da apportare per tenere conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima sia dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del Rapporto di profitto lordo, del Volume di affari annuo e del Volume di affari di riferimento rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto.
Retribuzioni:	gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell'Assicurato, nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e di previdenza.
Rapporto delle retribuzioni:	il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente antecedente la data del sinistro, corretto come da disposto dell'articolo "aggiustamenti" che precede.
Materie prime:	materiali nello stato in cui sono ricevuti dall'Assicurato per essere trasformati in prodotti finiti.
Semilavorati:	materie prime che abbiano subito, nel luogo dove si svolge l'attività dell'Assicurato, un processo di invecchiamento, di stagionatura o qualunque altra lavorazione ma che non siano diventati prodotti finiti.
Prodotti finiti:	merci prodotte dall'Assicurato che, nel corso normale dell'attività, sono pronte per l'imballaggio, per la consegna o per la vendita.

2**Ubicazioni - Somme assicurate - Premio**

Descrizione del rischio

Ubicazione del rischio

A)

B)

Partite assicurate e conteggio del premio Assicurazione Danni Diretti

N.	Partita	Somma Assicurata	Tasso imp.(‰)	Premio imponibile
Relativamente all'ubicazione A) si assicurano				
1	Fabbricati	€..... 00.000.000	0,00	€...00.000
2	Macchinari	€..... 00.000.000	0,00	€...00.000
3	Merci fisse	€..... 00.000.000	0,00	€...00.000
4	Merci flottanti	€..... 00.000.000	0,00	€...00.000
Relativamente all'ubicazione B) si assicurano				
5	Fabbricati	€..... 00.000.000	0,00	€...00.000
6	Macchinari	€..... 00.000.000	0,00	€...00.000
7	Merci fisse	€..... 00.000.000	0,00	€...00.000
8	Merci flottanti	€..... 00.000.000	0,00	€...00.000
Relativamente ad entrambe le ubicazioni si assicurano				
Totale somma assicurata e relativo premio imponibile Danni Diretti		€..... 00.000.000		€...00.000

Partite assicurate e conteggio del premio Assicurazione Danni Indiretti

N.	Partita	Somma Assicurata	Tasso imp.(%)	Premio imponibile
----	---------	------------------	---------------	-------------------

Relativamente ad entrambe le ubicazioni si assicurano

1	Profitto lordo	€..... 00.000.000	0,000	€...00.000
Totale somma assicurata e relativo premio imponibile Danni Indiretti		€..... 00.000.000		€...00.000
Totale somma assicurata e premio imponibile complessivo Danni Diretti ed Indiretti		€..... 00.000.000		€...00.000

Calcolo premio alla firma

3**Franchigie e scoperti****Assicurazione Danni Diretti:**

per singolo sinistro	€ 000.000,00
----------------------	--------------

salvo per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati, per i quali valgono le franchigie o scoperti a fianco indicati per singolo sinistro:

scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio*	scoperto ..% con il minimo di €.....;
terrorismo*	scoperto ..% con il minimo di €.....;
sovraccarico neve, gelo	scoperto ..% con il minimo di €.....;
uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia,	scoperto ..% con il minimo di €.....;
terremoto, inondazione, alluvione e allagamento	scoperto ..% con il minimo di €.....;
crollo e collasso strutturale*	scoperto ..% con il minimo di €.....;
fenomeno elettrico	€ 0.000.000,00;
guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche*	€ 0.000.000,00;
guasti alle macchine*	€ 0.000.000,00;
furto, rapina di merci*	€ 0.000.000,00; scoperto % con il minimo di €.....;
furto, rapina di valori*	€ 0.000.000,00; scoperto % con il minimo di €.....;
furto, rapina - Valori trasportati*	€ 0.000.000,00;

*opzionabile su richiesta del cliente

Assicurazione Danni Indiretti:

per singolo sinistro	3/365 giorni relativi al profitto lordo annuo
interruzione da parte delle Autorità Civili*	3/365 giorni relativi al profitto lordo annuo con il minimo di Euro 000.000,00
impedimento di accesso*	3/365 giorni relativi al profitto lordo annuo con il minimo di Euro 000.000,00

*opzionabile su richiesta del cliente

4

Limiti di indennizzo

Premesso che tutti i limiti e sottolimiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie previste al capitolo precedente, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a € 0.000.000.000 per sinistro con il massimo di € 0.000.000.000,00 per anno assicurativo per uno o più sinistri che colpiscano la presente polizza, salvo per le spese sottoelencate o per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati, per i quali valgono i sottolimiti a fianco indicati:

Assicurazione Danni Diretti:

scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio*:	€ 00.000.000,00 per sinistro e per anno
sovraccarico neve, gelo:	€ 00.000.000,00 per sinistro e per anno
uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia,	€ 00.000.000,00 per sinistro e per anno
spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento	00% dell'indennizzo pagabile a termini della polizza
spese di rimozione, trasporto e ricollocazione	€ 0.000.000,00 per sinistro;
cose assicurabili a condizioni speciali (art. 4.7)	€ 0.000.000,00;
copertura automatica nuove ubicazioni	€ 0.000.000,00;
fenomeno elettrico	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno
guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche*	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno
guasti alle macchine*	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno;
furto, rapina di merci*	€ 0.000.000,00
furto, rapina di valori*	€ 0.000.000,00
guasti cagionati dai ladri*:	€ 00.000,00;
furto, rapina - valori trasportati*	€ 00.000,00;
merci e/o macchinari presso terzi od altri stabilimenti	€ 0.000.000,00 per ubicazione;
onorari progettisti e consulenti	0% dell'indennizzo pagabile a termini della polizza con il massimo di € 000.000,00
rischio locativo	€ 0.000.000,00 per sinistro;
ricorso terzi:	€ 0.000.000,00 per sinistro;

*opzionale su richiesta del cliente

Assicurazione Danni Indiretti:

massimo periodo di indennizzo	.. mesi
garanzia fornitori diretti :	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno ridotto a € 0.000.000,00 per sinistro e per anno per terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed eventi atmosferici.
garanzia fornitori indiretti nominati :	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno ridotto a € 0.000.000,00 per sinistro e per anno per terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed eventi atmosferici.
interdipendenza*	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno;
interruzione da parte delle Autorità Civili*	Due settimane con il limite di € 0.000.000,00 per sinistro e per anno ridotto a € 0.000.000,00 per sinistro e per anno per terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed eventi atmosferici
impedimento di accesso*	Due settimane con il limite di € 0.000.000,00 per sinistro e per anno ridotto a € 0.000.000,00 per sinistro e per anno per terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed eventi

	atmosferici
interruzione di pubblico servizio*	Una settimana con il limite di € 0.000.000,00 per sinistro e per anno
onorari esperti contabili e società di revisione	0% dell'indennizzo pagabile a termini della polizza con il massimo di € 000.000,00
prolungamento del periodo di inattività*	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno

*opzionabile su richiesta del cliente

Limiti combinati Danni Diretti e Danni Indiretti

onorari periti	0% dell'indennizzo pagabile a termini della polizza con il massimo di € 000.000,00
terremoto, inondazione, alluvione e allagamento	€ 00.000.000,00 per sinistro e per anno
crollo e collasso strutturale*	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno
uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia	€ 00.000.000,00 per sinistro e per anno
fenomeno elettrico	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno
guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche*	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno
guasti alle macchine*	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno
terrorismo*	€ 0.000.000,00 per sinistro e per anno

*opzionabile su richiesta del cliente

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose materiali assicurate - anche se di proprietà di terzi purché inerenti l'attività assicurata - nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate, da un evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito dall'Art. "Esclusioni", sempreché detti danni materiali e diretti avvengano durante il periodo di validità della presente polizza.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi imminente evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- a) le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e, se necessario, smaltire i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo". Sono comunque sempre escluse le spese e i costi di rimozione, di trasporto e stoccaggio dei residui del sinistro, qualora gli stessi necessitino decontaminazione, disinquinamento o risanamento.
- b) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio- le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sempreché la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo";

5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,

- a. verificatisi in occasione di:
 - a 1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici, di sabotaggio, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, esproprio, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze e/o provvedimenti di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - a 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - a 3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
 - a 4) eruzione vulcanica, maremoto, tsunami;
 - a 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
- b. I danni di:
 - b 1) rotture, fenomeni, guasti meccanici ed elettrici in genere, e anormale funzionamento;
 - b 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali in genere tra cui quelli contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - b 3) alterazione di peso, colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, contaminazione (fatti salvi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate) delle "merci", vizio di prodotto;
 - b 4) furto, rapina, frode, truffa, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanco, smarrimento, saccheggio, malversazione, appropriazione indebita;
 - b 5) assestamenti, cedimenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni, crollo e/o collasso strutturale di "macchinario" e/o di "fabbricati";
 - b 6) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose o altre sostanze;

b 7) anormale od improprio funzionamento del “macchinario”;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

c. I danni causati da o dovuti a:

- c 1) umidità e/o variazioni della stessa, brina, condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, microrganismi, muffe, animali e vegetali in genere; fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, corrosione, incrostazione, ossidazione, erosione, putrefazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, smog, fumo, vapori, liquidi, gas, polveri, marcescenza in genere, termiti, insetti, vermi, roditori;
- c 2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- c 3) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- c 4) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di “fabbricati” e “macchinario”;
- c 5) da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o da fuoriuscita di liquidi, a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate;
- c 6) montaggio, smontaggio, manutenzione di “macchinario”, costruzione, demolizione, manutenzione di “fabbricati”;
- c 7) errori di progettazione, di collaudo e/o di montaggio e smontaggio, di calcolo, di esecuzione e di installazione, errata e/o insufficiente e/o mancata manutenzione di “fabbricati” e “macchinario” e/o loro difetti intrinseci e/o latenti (ivi compresi i vizi di materiale). Mancato rispetto da parte dell’Assicurato o di altri, di ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di “fabbricati” e “macchinario”;
- c 8) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, della merce; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle “merci” e/o loro difetti intrinseci e/o latenti;
- c 9) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento,
- c 10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi, in questo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- c 11) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione, mancato od anormale mantenimento dell’atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c 12) smagnetizzazione, errata registrazione di dati o a cestinatura per svista.
- c 13) dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- c 14) da responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita;
- c 15) inquinamento in genere sia graduale che accidentale e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
- c 16) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell’attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

d) E-RISK

Premesso che:

- per **Dati Elettronici** (Electronic Data) si intendono dati, concetti, informazioni convertiti in forma utilizzabile per la comunicazione, interpretazione o elaborazione da parte di processori elettronici o elettromeccanici di dati o di

attrezzature elettroniche e include programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e il trattamento di dati o per la gestione e utilizzo di tali macchinari.

- Per **Computer Virus** si intende un insieme di istruzioni alterate, dannose o comunque non autorizzate o codici che includano una serie di istruzioni o codifiche non autorizzate e dannose che siano mirate a propagare se stesse attraverso il sistema del computer o la rete informatica, di qualsiasi natura. Il termine Computer Virus include, ma non è limitato, ai cosiddetti "Trojan Horses" "Worms" e "Time or logic bombs".

La Società non indennizza i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati da perdita, alterazione, cancellazione, contaminazione o falsificazione di Dati Elettronici da qualunque evento causati (incluso ma non limitato ai Computer Virus) e la conseguente perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, costi, spese di qualsiasi natura, indipendentemente da qualsiasi causa o evento che abbia contribuito in coincidenza o in diversa sequenza all'evento stesso.

Si intendono tuttavia indennizzabili:

- I danni e le perdite consequenziali, derivanti da un evento di cui al suddetto paragrafo, se non altrimenti esclusi dalla presente polizza
- I danni ai Dati Elettronici quando siano diretta conseguenza di danno materiale indennizzabile dalla presente polizza fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo" (Cose assicurabili a condizioni speciali)

e) **TERRORISMO**

Dalla presente assicurazione si intendono esclusi perdite, danni, costi o spese di qualunque natura, direttamente o indirettamente, causati da, risultanti da, o occorsi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualunque causa od evento che abbia contribuito, in concomitanza o in ogni altra forma di sequenza causale, alla perdita o al danno.

Per atto di terrorismo si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, sia agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari incluso l'intenzione di influenzare un governo e/o mettere la popolazione o una parte di essa in stato di terrore.

L'assicurazione esclude inoltre perdite, danni, costi o spese di qualunque natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da, o occorsi in occasione di, qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere od in ogni modo connessa ad ogni atto di terrorismo.

Qualora la Società invochi che per effetto di tale esclusione una perdita, un danno, un costo o una spesa sia esclusa dalla presente assicurazione l'onere della prova dell'inefficacia di tale esclusione resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

5.3 Cose non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso industriale;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e tappeti
- collezioni e raccolte in genere
- boschi, alberi, coltivazioni, piantagioni, animali in genere;
- acque in genere;
- merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- aeromobili, natanti e materiale rotabile;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;

- apparecchiature elettroniche già assicurate con specifica polizza “elettronica” o, se in leasing e/o in affitto, se già assicurati dal proprietario;
- linee aeree di distribuzione o trasmissione al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- installazioni a mare (off shore), compresi cavi sottomarini, e qualsiasi danno consequenziale che ne derivi a installazioni a terra (on shore);
- macchinari in leasing, se già assicurati con specifica polizza;
- baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e loro contenuto;
- strade, sentieri, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere, satelliti e rampe di lancio;
- gallerie, caverne, miniere e cose in esse contenute;
- centrali nucleari, turbine/centrali eoliche;
- stoccaggi di sangue e plasma.

5.4 Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

- “macchinari” non fissi per destinazione se posti all'aperto;
- serramenti, finestre in vetro e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti di qualunque materiale costruite;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
- “merci”, anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra oppure in seguito ad intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve o da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale.

5.5 Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, in vigore all'epoca della costruzione.

5.6 Allagamento

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle “merci” assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

5.7 Cose assicurabili a condizioni speciali

Relativamente alle “Cose assicurabili a condizioni speciali”, la garanzia è operante per il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico.

Relativamente ai supporti dati, la garanzia è operante per i soli costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati, o sottratti nonché per la conseguente ricostruzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall'ultima copia di sicurezza ed alla condizione essenziale, per l'efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno.

Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostruzione dei Dati perduti o alterati:

- per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista;
- dovuti a programmi o “virus”.

L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno ricostruite o riparate.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di cui all'art. 5.10 "Assicurazione Parziale" e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita o limite di risarcimento.

Resta inoltre convenuto che l'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

5.8 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) per quei titoli per i quali sia possibile espletare la procedura di ammortamento, la Società risarcirà unicamente le spese necessarie all'adempimento di tale procedura.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.9 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

A) "Fabbricati" e "Macchinari"

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei fabbricati assicurati al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante nonché il costo di rimpiazzo dei macchinari assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'articolo "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al precedente punto 1.a).

5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e macchinari di reparti in stato di attività. Per i fabbricati e macchinari di reparti non in stato di attività l'assicurazione viene prestata con l'esclusione pertanto del supplemento per "valore a nuovo" di cui al precedente punto 1.b).

L'ammontare del danno si determina sulla base di quanto sopra deducendo da tale risultato il valore dei residui.

B) "Merci"

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Nel caso però di merci già vendute e fatturate, la valutazione sarà effettuata in base al prezzo fatturato, dedotti solo gli eventuali costi che comunque si sarebbero aggiunti successivamente anche in assenza di sinistro. Lo stesso criterio verrà seguito sia nella indicazione dei valori da assicurare da parte del Contraente sia nella valutazione delle preesistenze agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale. L'indennizzo ottenibile in base a quest'ultima estensione di garanzia non potrà essere cumulato con quello percepibile sulla base della Sezione Danni Indiretti (se operante).

5.10 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

6**Estensioni di garanzie Danni Diretti****6.1 Assicurazione con dichiarazione di valore (Convenzione)**

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate alla partita/e n° < **partita/e di riferimento** > rappresentano esclusivamente il valore della totalità di fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento - intendendosi per tali, a parziale deroga delle Definizioni di polizza, le cose tutte così come definite nell'elaborato di stima - corrispondente alla valutazione effettuata, con i criteri stabiliti dall'Art. 5.9 comma A), da < **società estimatrice** >, in data < **data stima** > (e successivi aggiornamenti), della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all'elenco dettagliato delle cose oggetto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle sopra indicate partite.

2. Relativamente alle partite sopra indicate, e quindi limitatamente ai soli enti oggetto della stima, sempreché siano osservate le condizioni che seguono, non si farà luogo, qualunque sia il valore risultante al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 5.10 Assicurazione Parziale.

Per espressa dichiarazione tra le Parti detta valutazione non è considerata «stima accettata» agli effetti dell'art. 1908 II comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza all'indennizzo del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione, del disposto di cui al citato Art. 5.10 Assicurazione Parziale.

3. Il Contraente è tenuto ad inviare alla Società Delegataria, ovvero all'Agenzia cui è appoggiata la polizza, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza di polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore di cui al punto 1) nei 60 giorni immediatamente successivi a dette scadenze, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, per ciascuna partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) et b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite stesse, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui all'Art. 5.10 Assicurazione Parziale in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente detta percentuale, ferma l'inapplicabilità, per le partite oggetto della presente Convenzione, di eventuali ulteriori deroghe al citato Art. 5.10.

Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di indennizzo (Art. 10.10 delle Condizioni di Assicurazione) non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata in polizza maggiorata del 30%.

Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto della presente Convenzione;

II relative all'introduzione di cose non ascrivibili alle partite elencate al punto 1).

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le cose introdotte a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza, l'assicurazione per l'eccedenza di detta percentuale, relativa al successivo periodo di assicurazione, sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.

6. La Società Delegataria provvederà anche all'emissione di apposito atto per la regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) commi a) et b) nel limite complessivo percentuale garantito ai

sensi della presente Convenzione, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero periodo trascorso.

7. La presente Convenzione ha durata pari a quella di polizza, ma è rescindibile da ciascuna delle Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o telex almeno 30 giorni prima della citata scadenza. In caso di disdetta gli accordi e gli impegni stabiliti dalla presente Convenzione saranno considerati decaduti a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio per il periodo trascorso.
8. Qualora il Contraente non ottemperasse all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, nei termini convenuti al punto 3), la presente Convenzione diviene inoperante e la Società Delegataria emetterà l'atto di regolazione del premio, relativo al periodo trascorso e con le modalità di cui al punto 6), in base alle somme assicurate risultanti in polizza per effetto dell'ultimo aggiornamento maggiorate, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 15 giorni dalla data di emissione degli appositi atti.
Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Art. 9.2 delle Condizioni di Assicurazione.

6.2 Assicurazione fluttuante in aumento al fisso (denunce posticipate mensili)

La Società si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili altre somme fino all'importo della massima impegnativa fluttuante assicurata in polizza, in aumento alle partite indicate ed al tasso annuo pattuito.

Per ciascuna annualità assicurativa e per ciascuna partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a < **acconto di premio in decimi** > del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.

Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni mese solare e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno di calendario del mese successivo;
2. il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le denunce del valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese precedente e del valore medio delle esistenze giornaliere verificatesi in detto mese.
A tale scopo il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere registrazioni contabili giornaliere dalle quali si possa rilevare l'esistenza delle cose durante il corso della garanzia;
3. le denunce dovranno essere trasmesse alla Società Delegataria mediante raccomandata, telex, telefax o altro mezzo equivalente con data certa.
Ai fini del disposto di cui al successivo punto 5, in caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata, per i mesi successivi, l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
4. la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata in polizza;
5. in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 2 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al medesimo e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso.
Qualora risulti che, al momento del sinistro, il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva il valore assicurato così determinato, si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art 5.10 Assicurazione Parziale.
6. il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando, partita per partita, i valori medi delle esistenze giornaliere denunciate per ciascun mese o frazione ed applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso imponibile annuo;
7. la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;

8. tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando la Società Delegataria ha presentato al Contraente il relativo atto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Art. 10.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che il valore delle cose esistenti all'ultimo giorno del mese antecedente la data di decorrenza della presente assicurazione fluttuante è di €. <valore iniziale >.

6.3 Copertura automatica nuove ubicazioni

Si intendono automaticamente comprese in copertura nuove ubicazioni, ovunque in Italia, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo". Entro 90 giorni dall'effetto della copertura e comunque non oltre la scadenza di ciascun periodo di assicurazione, il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare alla Società l'elenco aggiornato delle località assicurate ai fini dell'aggiornamento valori per la nuova annualità assicurativa.

Le ubicazioni considerate nuove, quindi automaticamente assicurate nel periodo assicurativo annuo, non saranno considerate tali nel periodo assicurativo annuo successivo e non saranno ritenute assicurate nel caso in cui non compaiano nell'elenco aggiornato comunicato dal Contraente o dall'Assicurato.

Agli effetti dalla presente estensione di garanzia si intendono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- terremoto;
- inondazione, alluvione;
- uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve;
- terrorismo.

6.4 Deroga alla regola proporzionale

(limitatamente alle partite)

A parziale deroga dell'art. 5.10 delle Norme relative alla Sezione All Risks Danni Diretti, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 5.10 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

6.5 Diminuzione delle somme assicurate e del rischio

A parziale deroga dell'Art. 10.5 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, previa verifica da parte della Società, la riduzione del premio avrà effetto dalla data di comunicazione di detta diminuzione e la Società rimborserà la quota parte del premio imponibile pagato e non consumato.

6.6 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono altresì risarcibili i danni a macchine ed impianti aventi componentistica elettronica di controllo e/o comando, escluso comunque i calcolatori, elaboratori elettronici e loro terminali se non connessi a tali macchinari e non afferenti il ciclo produttivo, facenti parte dei laboratori e del centro di elaborazione dell'Azienda nonché le macchine elettrocontabili d'ufficio in genere.

Sono esclusi i danni:

- a. causati da usura o carenza di manutenzione;
- b. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
- c. dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore.

6.7 Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche *(opzionale su richiesta del cliente)*

A parziale deroga dell'art. 5.2 b.1 la Società si obbliga, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", ad indennizzare i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Sono esclusi i danni:

- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;

- verificatesi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuiti a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto delle stipulazioni della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
- derivanti da errata progettazione.

6.8 Guasti alle macchine *(opzionale su richiesta del cliente)*

A parziale deroga dell'art. 5.2 b.1 la Società si obbliga, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, propri del macchinario e delle attrezzature, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Sono esclusi i danni:

- causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature ed ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario e delle attrezzature;
- verificatesi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- guasti accidentali elettrici ed elettronici.

6.9 Crollo e collasso strutturale *(opzionabile su richiesta del cliente)*

A parziale deroga dell'art. 5.2 b5) la Società si obbliga, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", ad indennizzare i danni di crollo e/o collasso strutturale di "macchinario" e/o di "fabbricati".

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, ristrutturazione, demolizione, manutenzione di "fabbricati".

6.10 Furto e rapina *(opzionabile su richiesta del cliente)*

A parziale deroga del paragrafo Art. 5.2 . b.4, la Società risponde, fino alla concorrenza del limite, che deve intendersi per sinistro e anno, previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", dei danni di furto a condizione che i beni assicurati siano riposti in fabbricati e/o locali dotati di mezzi di chiusura, così come definiti al relativo articolo, e che l'autore del furto vi si sia introdotto:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli od arnesi diversi;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Relativamente ai danni di furto di valori, la Società ne risponde a condizione che l'autore del furto abbia violato i mezzi di custodia con rottura o scasso.

Limitatamente agli uffici, l'assicurazione vale, fra le 8 e le 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- quando durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro retrostante;
- attraverso le luci di serramenti, ove ammesse (ai sensi dell'Art. 6.11 che segue), e di inferriate con rottura del vetro retrostante
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

La Società risponde inoltre dei danni di rapina (compresa la costrizione a consegnare le cose) avvenuta nei fabbricati contenenti le cose assicurate quando anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

La garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 5.10.

6.11 Furto e rapina - Valori trasportati *(opzionabile su richiesta del cliente)*

A parziale deroga del paragrafo Art. 5.2 b.4 la Società indennizzerà l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite, che deve intendersi per sinistro e anno, previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", dei danni materiali e diretti, riguardanti i valori, conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina (compresa la costrizione a consegnare i valori);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre, nell'esercizio delle loro funzioni relativa al servizio esterno - che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano - detengono i valori stessi.

Per "dipendenti" si intendono l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti. Limitatamente alla mansione di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia Privata legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori) che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.

La garanzia si intende prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 5.10.

I trasporti devono essere effettuati:

- fino ad Euro 50.000,00 da una sola persona (portavalori) con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre Euro 50.000,00 e fino ad Euro 100.000,00 dal portavalori accompagnato almeno da un altro dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre Euro 100.000,00 e fino ad Euro 150.000,00 dal portavalori accompagnato da non meno di due dipendenti dei quali almeno uno munito di arma da fuoco e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre Euro 150.000,00 e fino ad Euro 300.000,00 dal portavalori accompagnato da un altro dipendente, a bordo di un autoveicolo seguito da un altro autoveicolo con almeno due Agenti delle Forze dell'Ordine o Guardie Giurate armate che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- oltre Euro 300.000,00 con furgone blindato il cui equipaggio deve essere composto, oltre che dal portavalori, da almeno due Guardie Giurate armate.

6.12 Mezzi di chiusura *(opzionabile su richiesta del cliente)*

Relativamente ai danni di furto, l'assicurazione é prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora i mezzi di chiusura non fossero conformi a quanto sopra indicato al momento del sinistro, l'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo previsto dalla Condizione Particolare "Furto, Rapina ed estorsione" senza che l'Assicurato possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

6.13 Merci e/o macchinari presso terzi od altri stabilimenti

Si prende atto che parte delle merci e/o macchinari assicurati può trovarsi anche in ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, presso stabilimenti e/o depositi di terzi, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato, ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

Resta inteso che, in caso di sinistro, la Società non risarcirà, per singola diversa ubicazione, somma maggiore del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

6.14 Onorari progettisti e consulenti

Le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

6.15 Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da essa previste, i danni diretti e materiali causati, anche con colpa grave dell'Assicurato, da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato medesimo.

6.16 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto al capitolo "Limiti di indennizzo", delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

6.17 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici

A parziale deroga dell'art. 5.2 paragrafo a1) la società indennizza i danni materiali diretti cagionati alle cose assicurate a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici e di sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è prestata al tasso imponibile del per mille, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde esclusivamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione importo maggiore a quello indicato al capitolo "Limiti di indennizzo".

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni decorrenti dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

6.18 Terrorismo

A parziale deroga dell'art.5.2 paragrafo e) la presente assicurazione si intende estesa ai danni materiali diretti alle cose assicurate, ubicate esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, direttamente causati da atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone sia agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari compresa l'intenzione di influenzare un governo e/o mettere la popolazione o una parte di essa in stato di terrore.

La presente estensione di garanzia è prestata al tasso imponibile del per mille.

L'assicurazione non comprende i danni conseguenti ad attacchi nucleari, radiologici, biologici o chimici.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni decorrenti dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione importo maggiore a quello indicato al capitolo "Limiti di indennizzo".

7.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza le perdite che possono derivare da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito le cose assicurate con la presente polizza alla sezione Danni Diretti nei luoghi ivi indicati e nei quali l'attività stessa si svolge, sempre che tale sinistro sia indennizzabile a termini della precedente sezione Danni Diretti stessa e salve le eccezioni di cui ai successivi Art. "Esclusioni" e "Delimitazioni e detrazioni".

7.2 Esclusioni

Sono escluse le perdite e le spese:

- a) conseguenti ad un sinistro:
 - di furto, rapina ed estorsione.
- b) conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono altresì escluse le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini della precedente sezione Danni Diretti.

7.3 Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Profitto lordo diviso 365 giorni annui moltiplicato per il numero di giorni indicato a tal fine nella sezione "Franchigie e scoperti".

7.4 Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata nella precedente sezione Danni Diretti, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Volume di affari durante il periodo di indennizzo.

7.5 Inoperatività dell'assicurazione Danni Diretti

Se dall'assicurazione Danni Diretti fossero esclusi:

- i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare;
- i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione,

e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito detta sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente polizza che subordina l'indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio alla indennizzabilità, a termini della precedente sezione Danni Diretti, del danno materiale e diretto.

7.6 Risoluzione del contratto

Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

7.7 Cessazione dell'attività dopo il sinistro

L'obbligazione della Società è condizionata alla prova inequivocabile fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione e alla vendita del medesimo tipo di merci e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza.

7.8 Indennizzo pagabile

L'assicurazione è prestata per la perdita di Profitto lordo dovuta alla riduzione del Volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) *relativamente alla riduzione del Volume di affari*, l'importo ottenuto applicando il Rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il Volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al Volume di affari di riferimento;
- b) *relativamente all'aumento dei costi di esercizio*, le spese supplementari documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del Volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il Rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del Volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito al successivo Art. "Costi fissi di esercizio non assicurati";

al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel Profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

7.9 Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi relativi all'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente polizza (essendo stati detratti nello stabilire il Profitto lordo ai sensi della definizione data), nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il Profitto lordo e lo stesso Profitto lordo sommato ai costi di esercizio non assicurati.

7.10 Assicurazione parziale

Se la somma assicurata è inferiore all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione

8.4 Interdipendenza *(opzionabile su richiesta del cliente)*

Qualora esista una interdipendenza di lavorazione tra gli stabilimenti assicurati in polizza, in quanto necessaria al raggiungimento del volume di affari assicurato, resta convenuto che in caso di danno a termini della sezione Danni Diretti che colpisca una delle località assicurate, la garanzia prestata con la presente sezione Danni Indiretti viene estesa a coprire la perdita derivante da interruzione od intralcio, totale o parziale, riportata per riflesso dall'attività svolta in uno o più dei restanti stabilimenti non coinvolti dal danno, e ciò nel limite della somma prevista al capitolo "Limiti di indennizzo".

8.5 Interruzione da parte delle autorità civili *(opzionabile su richiesta del cliente)*

A parziale deroga dell'art. 7.2 l'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un'interruzione dell'attività dichiarata, per un periodo di tempo non superiore a 2 settimane consecutive e nel limite della somma prevista al capitolo "Limiti di indennizzo", quando come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione delle cose assicurate o di beni adiacenti all'azienda dell'Assicurato (ma entro 1 Km. dalla stessa) causati da un evento indennizzabile a termini della sezione Danni Diretti, l'accesso all'azienda dell'Assicurato sia precluso per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate con la succitata sezione siano operanti al momento del sinistro. Agli effetti della presente estensione di copertura deve intendersi esclusa la garanzia terrorismo.

8.6 Impedimento di accesso *(opzionabile su richiesta del cliente)*

A parziale deroga dell'art. 7.2 l'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un'interruzione dell'attività dichiarata, per un periodo di tempo non superiore a 2 settimane consecutive e nel limite della somma prevista al capitolo "Limiti di indennizzo", quando come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione delle cose assicurate o di beni adiacenti all'azienda dell'Assicurato (ma entro 5 Km. dalla stessa) causati da un evento indennizzabile a termini della sezione Danni Diretti, l'accesso all'azienda dell'Assicurato sia precluso e ciò sempreché le garanzie prestate con la succitata sezione siano operanti al momento del sinistro. Agli effetti della presente estensione di copertura deve intendersi esclusa la garanzia terrorismo.

8.7 Interruzione di pubblico servizio *(opzionabile su richiesta del cliente)*

Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia - acqua - gas) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività è situato entro 5 Km. dal luogo indicato nella polizza, sia colpito da un evento indennizzabile a termini della sezione Danni Diretti, che causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività, saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente sezione Danni Indiretti. In nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurata importo superiore alla somma prevista al capitolo "Limiti di indennizzo" con un limite temporale per singolo sinistro di una settimana. Agli effetti della presente estensione di copertura deve intendersi esclusa la garanzia terrorismo.

8.8 Onorari esperti contabili e società di revisione

L'assicurazione è estesa all'equa remunerazione, e fermo l'onorario stabilito dai relativi Collegi, dovuta dall'Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto dagli esperti contabili e Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni generali di assicurazione e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

La Società non sarà tenuta a pagare somma superiore a quella prevista al capitolo "Limiti di indennizzo".

8.9 Periodo massimo di indennizzo

Il periodo massimo di indennizzo viene stabilito in ____ mesi.

8.10 Prolungamento del periodo di inattività *(opzionabile su richiesta del cliente)*

A parziale deroga dell'art. 7.2, la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili

a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.
A tale titolo la Società non risarcirà somma superiore a quella prevista al capitolo “Limiti di indennizzo”.

8.11 Riserve di magazzino

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del volume di affari, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del periodo di indennizzo previsto, prevedendo:

- il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno di sinistro;
- l'eventuale perdita del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte a magazzino.

9.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate, per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
 - b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
 - c) collaborare con la Società e fornire tutta la documentazione relativa al sinistro che la Società riterrà opportuna.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) dare avviso del sinistro al broker oppure alla Società entro 5 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- d) fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Per sinistri di furto o rapina, tale limite si intende ridotto a 5 giorni. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle "merci" danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
- h) fornire a proprie spese alla Società o al broker, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- i) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche

Le spese sostenute per il recupero delle cose rubate, per la conservazione e la custodia di quelle rimaste e per l'espletamento della procedura di ammortamento sono a carico della Società nei limiti, tra l'ammontare delle spese e quello del danno, previsti alla sezione "Limiti di indennizzo", anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

9.2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o della perdita, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

9.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e/o della perdita è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite previsto al capitolo "Limiti di indennizzo".

9.4 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) determinare i dati previsti all'Art. "Assicurazione parziale" ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'Articolo medesimo;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in base alle condizioni contrattuali

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c), d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

9.5 Riduzione dei limiti di indennizzo e loro reintegro

In caso di sinistro, qualora al capitolo "Limiti di indennizzo" fosse previsto un limite annuo, tale limite si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari, a condizioni da stabilirsi.

L'eventuale richiesta di reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso in caso di sinistro".

9.6 Onorario periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 9.3, purché ragionevolmente sostenuti e documentabili.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite della somma prevista al capitolo "Limiti di indennizzo".

9.7 Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 200.000, con il massimo di € 2.500.000.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nella determinazione dell'acconto non si terrà conto del supplemento per "valore a nuovo" previsto all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

9.8 Azione in surroga su sinistro in coassicurazione indiretta

Qualora fosse esercitata nei confronti del Contraente un'azione in surroga ex art. 1916 Cod. Civ. da parte di un Assicuratore che abbia pagato la sua quota di indennizzo dei danni ai medesimi beni assicurati, in nome e per conto, anche dal presente contratto (vd. art. 1910 Cod. Civ.), la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente stesso da tale azione.

Detta garanzia è operante per i medesimi eventi coperti dal presente contratto e fino alla concorrenza della somma assicurata in nome e per conto, al netto di quanto già corrisposto ex art. 1910 Cod. Civ.

10

Gestione del contratto di assicurazione

10.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

10.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al broker o alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

10.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

10.4 Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

10.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati la riduzione del premio sarà immediata e la Società rimborserà la quota parte di premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

10.6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 30 giorni, dalla presente Polizza. In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

10.7 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di contestazione.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

10.8 Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

10.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli

assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

10.10 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

10.11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10.12 Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Compagnia, o l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

10.13 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10.14 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

10.15 Ambito territoriale

L'assicurazione riguarda le ubicazioni indicate in polizza ed è limitata al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

10.16 Sanzioni/embargo

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori (o i riassicuratori) non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

10.17 Obblighi del Contraente in relazione alle condizioni di Assicurazione

Le presenti condizioni di Assicurazione sono distribuite dal Contraente a tutte le Società controllate, collegate, consociate, ovvero a tutti gli Assicurati.

IL CONTRAENTE

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Rappresentanza generale per l'Italia

Per polizze Master

Senza tacito rinnovo

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del e scadenza alle ore 24.00 del , e non è tacitamente prorogabile alla scadenza.

IN PRESENZA DI BROKER

11

Gestione della polizza

INSERIRE CLAUSOLA APPOSITA

IN ASSENZA DI BROKER

11**Riparto di Coassicurazione**

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Allianz S.p.A., all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Società in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Società è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative ricevute e/o quietanze, nonché della liquidazione dei danni. Scaduto il premio, la Società potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Riparto quote coassicuratrici

N. Ord	Compagnia - Agenzia	Quota %	Somme assicurate
1	AGC&S – Sede sec. Milano	00%	€ 00.000.000.=
2		00%	€ 00.000.000.=
		100%	€ 00.000.000.=

Il numero d'ordine identifica la Compagnia nei quadri sottostanti

Premio alla firma

N. Ord	Imponibile	Imposta	TOTALE
1	€ .000.000	€ .000.000	€ .000.000
2	€ .000.000	€ .000.000	€ .000.000
TOTALE	€ .000.000	€ .000.000	€ .000.000

Rate successive

N. Ord	Imponibile	Imposta	TOTALE
1	€ .000.000	€ .000.000	€ .000.000
2	€ .000.000	€ .000.000	€ .000.000
TOTALE	€ .000.000	€ .000.000	€ .000.000

IL CONTRAENTE

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Rappresentanza generale per l'Italia

LE COASSICURATRICI

12

Condizioni con approvazione espressa

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli della presente Polizza:

6 – Estensioni di garanzie Danni Diretti

Art. 6.1 Assicurazione con dichiarazione di valore*

Art. 6.2 Assicurazione fluttuante in aumento al fisso**

Art. 6.17 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici*

Art. 6.18 Terrorismo*

**opzionabile su richiesta del cliente*

8 – Estensioni di garanzie Danni Indiretti

Art. 8.1 Lee-way

9 – Gestione dei sinistri

Art. 9.1 Obblighi in caso di sinistro

Art. 9.3 Procedura per la valutazione del danno

Art. 9.4 Mandato dei Periti

Art. 9.7 Pagamento dell'indennizzo

10 – Gestione del contratto di assicurazione

Art. 10.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 10.6 Recesso in caso di sinistro

Art. 10.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Art. 10.12 Deroga alla Competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria

Art. 10.14 Tacita Proroga del contratto in mancanza di disdetta un mese prima della scadenza

Art. 10.16 Sanzioni/embargo

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione.

IL CONTRAENTE
